

COMUNE DI MONTALTO MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

63068

Telefono 0736/828015 – Fax: 0736/828002

Protocollo N. =====

li, - 2 APR 2019

OGGETTO: CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA. ELENCO DEI RAPPORTI RICEVUTI E DELLE ORDINANZE EMESSE. MESE DI MARZO 2019.=

TRAMITE PEC:

-prot.procura.ascolipiceno@giustiziacert.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale
DI
63100 ASCOLI PICENO

-urbanistica.provincia.ascoli@emarche.it

ALLA PROVINCIA
Servizio Urbanistica BB.NN.
DI
63100 ASCOLI PICENO

-protocollo.prefap@pec.interno.it

ALLA PREFETTURA
DI
63100 ASCOLI PICENO

In relazione al disposto dell'art. 31, settimo comma, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, si comunica che nel corso del mese di MARZO 2019, sono pervenuti, a questo Ufficio, i rapporti e le ordinanze di demolizione e sospensione di cui allegati, comprendente gli estremi di:

- N. 01 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE.
- N. == ORDINANZE DI SOSPENSIONE.
- N. == RAPPORTI RIGUARDANTI OPERE O LOTTIZZAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

Affisso all'albo comunale in data odierna, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

GD/gd



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pasqualini Dott.ssa Stefania)

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 13 DEL 22-03-2019

**Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE
PRESENTI IN CONTRADA MONTI DEL CAPOLUOGO**

ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

(Art. 31 D.P.R. n. 380/ 2001 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 29/01/2019 agli atti protocollo n. 617, da parte dell'Istruttore di Vigilanza, dal quale si evince che presso l'area catastalmente identificata al foglio di mappa 26 particella 239, sita in Contrada Monti, è stato accertato che sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo, come previsto dall'art. 20 del D.P.R. n.380/2001, le seguenti opere così descritte nel rapporto:

- Presenza di alcuni manufatti composti da lamiera zincate e plastica sorrette da paletti in cemento in condizioni precarie di staticità a riparazione di mucchi di legna da ardere ed altri materiali;
- Mucchi di legna da ardere coperti da teli di plastica, alcuni vecchi pneumatici;
- Un rimorchio in disuso;
- Una cisterna e alcuni serbatoi vuoti e pieni di acqua piovana;
- Una betoniera manuale in disuso ed altri molteplici materiali abbandonati sparsi su una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati.

ACCERTATO che, limitatamente ai manufatti citati al punto 1, gli stessi sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo in un'area ricadente in zona agricola del vigente P.R.G., all'interno dell'ambito di rispetto della Strada Provinciale n. 23 Cuprense, all'interno

dell'ambito dei crinali, in area sottoposta a vincolo idrogeologico I quadrante e di alta percettività visuale, nonché all'interno della fascia di rispetto in ambito di tutela di edifici e manufatti storici extraurbani, (Auditorium S. Agostino) pertanto i manufatti risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente.

DATO ATTO che il proprietario delle aree risulta essere la Banca di Credito Cooperativo Picena, Società Cooperativa con sede Castignano, oggi Banca del Piceno, con sede legale ad Acquaviva Picena Via Marziale n. 36 e sede Amministrativa e Direzione Generale a Castignano, Via Galvani n. 1, mentre il responsabile dell'abuso risulta essere il Sig. **TRAINI PASQUALE**, nato ad Offida il 05/05/1943, residente in Montalto delle Marche Contrada Monti n. 8 , codice fiscale TRN PQL 43E25 G005J, il quale dichiara di averli realizzati dall'anno 1987 (informazione assunta all'interno dell'atto di citazione per usucapione R.G. 2182/2018 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno);

RILEVATO CHE:

- Limitatamente alle opere rilevate al punto 1, la realizzazione delle opere abusive (manufatti di lamiera e pali) ha determinato nel complesso una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con durevole modifica dello stato dei luoghi in quanto dirette a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale;

CONSIDERATO che l'attività edilizia svolta presso il citato immobile non è conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente:

CONSIDERATO altresì che le opere abusive sopradescritte, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lette. e), del D.P.R. n. 380/2001 e pertanto assoggettate al regime normativo del Permesso di Costruire, così come gli avvenuti interventi di trasformazione durevole dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che alle opere abusive ed alle relative opere di modificazione dello stato dei luoghi si devono applicare i disposti sanzionatori previsti dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile delle opere ed al proprietario degli immobili, la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione degli abusi, ai sensi dell'art.31 del D.P.R. n. 380/2001;

DATO ATTO che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti quali l'ordinanza di demolizione costituiscono atti vincolati, pertanto il presente ordine di demolizione non deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATI gli atti del Sindaco riguardanti l'attribuzione di funzioni dirigenziali;

VISTI:

- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

Al proprietario dell'immobile Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa, nella persona del Presidente Aldo Mattioli, domiciliato presso la sede della Banca in Acquaviva Picena Via Marziale n. 36 ed al responsabile dell'abuso Sig. TRAINI PASQUALE,

Ordinanza ORDINANZA n.13 del 22-03-2019 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

*nato ad Offida il 05/05/1943, residente in Montalto delle Marche Contrada Monti n. 8 , codice fiscale TRN PQL 43E25 G005J di provvedere, ciascuno per le proprie competenze ed in solido fra loro, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere di seguito indicate, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza.*

Elenco delle opere

- manufatti composti da lamiera zincate e plastica sorrette da paletti in cemento in condizioni precarie di staticità a riparazione di mucchi di legna da ardere ed altri materiali;
- sgombero di tutto il materiale abbandonato presente sulla particella n. 239 classificabile come rifiuto (rimorchio in disuso, cisterne, serbatoi, pneumatici e betoniera manuale);
- ogni altra opera realizzata priva di Permesso di Costruire;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che, decorso infruttuoso il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio dell'Amministrazione a cui compete la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso. L'area di sedime verrà identificata successivamente in conformità a quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe e pari al massimo di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita come previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopraindicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata a mezzo PEC al proprietario dell'immobile come sopra identificato all'indirizzo **pec@bancadelpiceno.pecbcc.it**;
2. che la presente ordinanza venga notificata a mezzo messo notificatore al responsabile dell'abuso come sopra identificato al proprio indirizzo di residenza **Contrada Monti n. 8 a Montalto delle Marche**;
3. l'invio in copia della presente Ordinanza, una volta notificata, a:
 - Comando di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno;
 - Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
 - Ai competenti Uffici della Provincia di Ascoli Piceno Settore Urbanistica;

per gli adempimenti di competenza;

AVVERTE

- a) che il responsabile del procedimento è il Sindaco, Prof. Tassotti Raffaele, responsabile dell'Area Tecnica;
- b) che gli interessati, fratto salvo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale, possono accedere alla documentazione relativa al presente procedimento presso la segreteria Comunale in orario d'ufficio previo appuntamento;
- c) ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, che, fino alla scadenza del termine di novanta giorni di cui sopra, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, potranno ottenere il permesso in sanatoria subordinatamente alla verifica puntuale della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- d) a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, che in relazione al disposto dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni (sessanta) dalla piena conoscenza del medesimo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
- e) che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
- Tassotti Prof. Raffaele -